

Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzato all'indizione di un appalto congiunto nella forma di accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.

In esecuzione della Deliberazione Dirigenziale P.G. n. /2020

Tra

- il **Comune di Bologna**, con sede in Bologna, Piazza Maggiore n. 6, codice fiscale 01232710374 rappresentato dalla Capo Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità, dott.ssa Maria Adele Mimmi, domiciliata per la carica in Bologna, piazza Liber Paradisus, 6 che interviene al presente atto in forza dei disposti degli artt. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 44 dello Statuto di detto Comune ed in esecuzione dell'ordinanza sindacale P.G. n. 36055/2016;

e

- **ASP Seneca**, rappresentata dalla Dott.ssa Norma Bellini, Direttrice Generale;
- **Distretto di San Lazzaro di Savena**, rappresentato dal Dott. Paolo Bordon, Direttore Generale AUSL di Bologna;
- **Distretto di Pianura Est**, rappresentato dal Dott. Paolo Bordon, Direttore Generale AUSL di Bologna;
- **Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese**, rappresentata dalla Dott.ssa Barbara Niccoli, Responsabile SSP Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali;
- **Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia**, rappresentata dalla Dott.ssa Silvia Cestarollo, Direttrice di ASC Insieme;
-

nonché

- **l'ASP Città di Bologna**, con sede in Bologna, Via Marsala, n. 7, codice fiscale 03337111201, rappresentata dal Direttore Generale dott. Angelo Stanghellini, domiciliato per la carica in Bologna, Via Marsala, n.7, che interviene al presente atto in forza dei disposti degli artt. 24 dello Statuto approvato con deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1967 del 22/12/2014 e art.14 del Regolamento ASP Città di Bologna giusta delibera dell'Amministratore unico n. 2 del 02/01/2014; rettificato con delibera dell'Amministratore unico n. 12 del 06/05/2015;
- **l'Azienda USL di Bologna**, con sede in Bologna, Via Castiglione, 29, codice fiscale 02406911202, rappresentata dal Dott. Paolo Bordon, Direttore Generale

in seguito denominate congiuntamente anche 'Parti'

Visti

- D.Lgs. 50/2016 e ss. mm, recante il codice dei contratti pubblici;
- D.Lgs. 3/07/2017 n. 117 e ss. mm. "Codice del Terzo Settore";
- DRG 1904/2011 Regione Emilia-Romagna "Direttiva in materia di affidamento familiare, acco-

- glienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari”;
- DRG 1677/2013 Regione Emilia-Romagna “Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso”;
 - DGR 1102/2014 Regione Emilia-Romagna “Linee di Indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell’area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio di allontanamento”;
 - Documento approvato dalla CTSS di Bologna il 5 febbraio 2015 “Note relative all’attuazione della DGR 1102/2014 sull’integrazione socio-sanitaria Area Minori”;
 - la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm., recante “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
 - il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm., recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
 - la legge n. 241/1990 e ss. mm., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Premesso che il servizio di affidamento di minori in strutture, in possesso dei requisiti previsti, fra l’altro, dalla DGR n. 1904/2011 della Regione Emilia-Romagna, deve essere garantito in continuità.

Rilevato che con Accordo in Conferenza Unificata, n. 172 del 14 dicembre 2017, sono state dettate “Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni”.

Considerato che la materia degli affidamenti dei servizi sociali, nei quali rientrano i servizi oggetto della presente determinazione, sono stati interessati da una profonda e non univoca disciplina ed interpretazione, in conseguenza della sopravvenienza di varie riforme legislative.

Rilevato, in particolare, che la vigente disciplina in materia di affidamento di contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (in avanti anche solo “Codice”) ha per la prima volta nel Paese inserito (negli articoli 142 e 143) l’affidamento dei servizi sociali, pur con un regime differenziato ed in parte alleggerito, superando il precedente regime dei c.d. “settori esclusi”.

Considerato che il nuovo regime normativo introdotto dal Codice ha avuto significative modifiche per effetto del c.d. correttivo, di cui al D.Lgs. n. 56/2017, che ha ulteriormente differenziato la disciplina in materia di affidamento di servizi sociali (mediante l’inserimento di alcuni commi all’art. 142).

Rilevato, al contempo, che con D.Lgs. n. 117/2017, in attuazione della delega per la riforma del Terzo settore, di cui alla legge n. 106/2016, è stato approvato il Codice del Terzo settore (in avanti anche solo “CTS”), il quale introduce – generalizzandoli – gli istituti della co-programmazione, della co-progettazione e dell’accreditamento (art. 55).

Rilevato, inoltre, che il rapporto fra il codice dei contratti pubblici ed il codice del Terzo settore è tuttora oggetto di definizione da parte dell’ANAC, nell’ambito del processo di revisione delle precedenti Linee Guida n. 32/2016, ai sensi dell’art. 213, c. 2, del Codice;

Valutato, pertanto, che appare necessario avviare senza indugio la procedure di affidamento dei servizi, al fine di garantirne la continuità, in applicazione del quadro normativo ritenuto più efficace e funzionale alla cura degli interessi pubblici degli enti affidanti;

Valutato, inoltre, che lo strumento dell’accordo quadro, disciplinato dall’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm., appare quello che meglio bilancia e garantisce gli interessi pubblici in ordine, da

un lato, all'affidamento dei servizi mediante procedura ad evidenza pubblica, e, dall'altro, la modularità nel tempo delle risposte necessarie al soddisfacimento dei bisogni dei singoli minori;

Considerato che è volontà ed interesse, delle Parti sottoscrittrici il presente atto, indire una procedura in modo congiunto, anche al fine di garantire l'omogeneità dell'erogazione dei servizi nei territori interessati, avvalendosi di ASP Città di Bologna, quale ente strumentale del Comune di Bologna;

Considerato che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- la natura di ente pubblico non economico riconosciuta ad ASP Città di Bologna (art. 3, comma 2, del suo Statuto) rende attuabile la cooperazione con il Comune di Bologna, finalizzata alla stipula di un accordo tra PP.AA., secondo la disciplina contenuta nell'art. 15 della Legge 241/1990, al cui interno definire l'oggetto dell'accordo, l'obiettivo comune da perseguire, i ruoli delle parti e gli impegni reciproci, i tempi di attuazione, i risultati da conseguire, i costi delle attività e le relative modalità di ripartizione;

- lo Statuto dell'Asp Città di Bologna tra le finalità e principi degli interventi relativi, indicati all'art. 4, prevede l'organizzazione ed erogazione di servizi sociali e socio-sanitari, ed in particolare:

a) assistenza agli anziani e ai soggetti con patologie assimilabili a quelle dell'età senile, e in special modo a coloro che versano in condizioni di disabilità e non autosufficienza fisica e/o psichica;

b) assistenza alle persone adulte che versano in stato di bisogno sociale e sociosanitario, ivi incluse le persone con disabilità, per assicurare loro una migliore qualità di vita;

c) servizi sociali per l'area della maternità, dell'infanzia, e dell'adolescenza, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona;

- l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per realizzare una cooperazione finalizzata a garantire lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'art. 37, comma 10, del richiamato codice dei contratti pubblici prevede la possibilità di esperire "appalti congiunti".

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto dell'attività

L'accordo è volto a disciplinare la cooperazione ed individuare i compiti e le responsabilità delle parti nell'ambito dell'appalto congiunto, da indire ai sensi dell'art. 37, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm., mediante procedura aperta di gara europea per la conclusione di un accordo quadro, finalizzato all'affidamento dei servizi di gestione di strutture per minori, ai sensi della D.G.R. n. 1904/2011, in co-progettazione, quest'ultima intesa quale modalità circolare e collaborativa di relazione con i singoli enti affidanti e per tutto il periodo di efficacia dei contratti.

Per lo svolgimento della procedura le Parti, in esecuzione del presente accordo, si avvalgono dell'attività di ASP Città di Bologna.

Art. 2 – Obiettivi

Gli obiettivi perseguiti nell'ambito del presente accordo sono di seguito indicati:

- a) indizione e svolgimento della procedura di gara, meglio indicata in premessa, in attuazione degli indirizzi formulati dagli enti affidanti e nel rispetto, fra gli altri, del principio di tempestività, di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.;
- b) bilanciamento delle esigenze, da un lato, dell'omogeneità nell'erogazione dei servizi, oggetto di accordo quadro, e, dall'altro, della valorizzazione delle specificità dei singoli contesti territoriali, da declinare all'interno dei contratti specifici, attuativi del richiamato accordo quadro;
- c) responsabilizzazione degli operatori economici selezionati rispetto alla corretta esecuzione dei contratti specifici di affidamento, oltre che in applicazione della vigente disciplina in materia di contratti pubblici, anche mediante l'attivazione della co-progettazione degli interventi, attuativi dei singoli contratti di affidamento.

Art. 3 - Ruolo e impegno delle parti

Le parti stabiliscono congiuntamente la suddivisione dei rispettivi ruoli, ferme restando la collaborazione reciproca, secondo buona fede e leale collaborazione, e dando per assunto il ruolo di ASP Città di Bologna, quale ente strumentale del Comune di Bologna, nonché, per quanto in oggetto, centrale di committenza, qualità nella quale sottoscrive il presente atto.

Ad ASP Città di Bologna compete:

- l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari all'indizione della procedura di appalto congiunto;
- lo svolgimento della procedura fino alla sottoscrizione dell'accordo quadro con gli eventuali operatori economici utilmente collocati in graduatoria e ad esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dagli atti di gara;
- la collaborazione con le singole stazioni appaltanti in relazione all'esecuzione dei singoli contratti specifici, per quanto di propria competenza, ivi inclusi l'eventuale esercizio dell'autotutela e/o l'applicazione di provvedimenti sanzionatori in relazione all'accordo quadro;
- la nomina del RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm., il quale collaborerà con i DEC (direttori dell'esecuzione), che saranno individuati dalle singole stazioni appaltanti, in relazione all'esecuzione dei singoli contratti specifici, attuativi dell'accordo quadro;

3.1 Alle singole stazioni appaltanti compete:

- la designazione di un componente – dotato della competenza professionale pertinente con l'oggetto della procedura di appalto congiunto - della "struttura stabile" a supporto del RUP, da istituire ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm., senza nuovi oneri a carico delle parti;
- la collaborazione con ASP Città di Bologna ai fini della predisposizione degli atti della procedura, al fine di assicurare il bilanciamento fra la finalità dell'omogeneità dell'erogazione dei servizi e quella della valorizzazione delle eventuali specificità in ambito distrettuale, sempre con il necessario rispetto dei principi di tempestività, efficacia ed adeguatezza;
- la sottoscrizione dei singoli contratti specifici "di ambito distrettuale";
- l'erogazione a favore di ASP Città di Bologna della quota di rispettiva competenza per l'attività di committenza svolta dalla prima;
- il monitoraggio e la verifica dell'esecuzione dei servizi, sotto la supervisione dei Direttori

dell'Esecuzione, individuati dalle singole stazioni appaltanti.

3.2. Impegni comuni delle Parti

Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano:

- ad istituire apposita “struttura stabile” a supporto del RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm., designando i propri rappresentanti;
- garantire la tempestività e l'integrità dei flussi informativi, ove possibile anche mediante ambiente informatico condiviso, in relazione all'attuazione ed esecuzione dell'accordo quadro e dei singoli contratti specifici;
- individuare i criteri per la rilevazione del bisogno del minore e, conseguentemente, per l'affidamento nelle strutture degli operatori economici utilmente collocati in graduatoria, in applicazione dei principi di parità di trattamento, di pubblicità, di trasparenza, di efficacia e di adeguatezza;
- garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati di cui ciascuna venga in possesso in esecuzione del presente accordo.

Art. 4 – Efficacia della convenzione.

La durata del presente accordo è correlata alla durata dell'accordo quadro.

Art. 5 - Costi delle attività

L'importo a copertura dei costi dell'attività è pari ad € 30.000,00, di cui € 23.575,70 da suddividere quota parte sui Distretti aderenti in base al seguente riparto:

- Distretto dell'Appennino Bolognese: Euro 2.364,56;
- Distretto di Pianura Est: Euro 7.964,74;
- Distretto di Pianura Ovest: Euro 4.236,34;
- Distretto di Reno, Lavino e Samoggia: Euro 5.429,70;
- Distretto di San Lazzaro di Savena: Euro 3.580,36.

L'importo verrà liquidato ad ASP Città di Bologna in un'unica soluzione.

Art. 6 – Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo di Bologna.

Art. 7 - Sottoscrizione

La presente Convenzione sarà sottoscritta con firma digitale e si intenderà conclusa nel momento in cui la parte che avrà apposto per prima la propria sottoscrizione riceverà dall'altra parte tramite PEC la medesima convenzione anche da tale parte sottoscritta regolarmente.

Bologna lì

Comune di Bologna

Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità

il Capo Area
dott.ssa Maria Adele Mimmi
.....

Azienda USL di Bologna
Direttore Generale
Dott. Paolo Bordon
.....

ASP Città di Bologna
Direttore Generale
Dott. Angelo Stanghellini
.....

ASP Seneca
Direttrice Generale
Dott.ssa Norma Bellini
.....

Distretto di San Lazzaro di Savena
Direttore Generale AUSL di Bologna
Dott. Paolo Bordon
.....

Distretto di Pianura Est
Direttore Generale AUSL di Bologna
Dott. Paolo Bordon
.....

Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese
Responsabile SSP Istituzione Servizi
Sociali Educativi e Culturali
Dott.ssa Barbara Niccoli
.....

Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia -
Direttrice di ASC Insieme
Dott.ssa Silvia Cestarollo

.....